

N. 3047

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ,
VEGAS, MANFREDI e D’ALÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1998

Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di locazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 21, commi da 18 a 21, fra le disposizioni sul recupero di imponibile, modifica la normativa relativa alla registrazione dei contratti di locazione, sopprimendo l'obbligo di versamento dell'imposta di registro nel caso di contratti di locazione non superiori a trenta giorni, e inoltre stabilisce che tali contratti siano soggetti a registrazione e alla relativa imposta solo in caso d'uso. In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.

Il presente disegno di legge mira a modificare l'articolo 17, comma 3, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 311, precisando che, in caso di locazione di fondi rustici, l'imposta in misura fissa di lire 100.000 si applica una sola volta per ciascun locatore.

Il presente provvedimento mira a evitare che l'affitto di più fondi rustici diventi eccessivamente oneroso per il singolo agricoltore, costretto quindi all'abbandono dei campi con i conseguenti danni di tipo ecologico, favorendo la ricomposizione fondiaria in quanto agevola gli agricoltori che potranno, affittando da più proprietari, creare aziende di dimensioni sufficienti a garantire le necessarie economie di scala premessa fondamentale alla capacità di competere su mercati sempre più globali.

La norma in questione, infine, eviterebbe l'evasione fiscale da parte degli agricoltori i quali sarebbero incentivati a stipulare contratti con durata inferiore a trenta giorni per non pagare l'imposta.

Non è stato necessario trovare una copertura finanziaria perchè la relazione tecnica del collegato alla finanziaria non fa nessun riferimento ai contratti di locazione urbana.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al comma 19 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Ai fini dell'applicazione della lettera *d*) del predetto comma, l'imposta in misura fissa di lire 100.000 si applica una sola volta per ciascun locatore in caso di locazione di più fondi rustici».

